



COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

PROVINCIA DI ROMA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione: ORDINARIA Seduta: Pubblica di PRIMA convocazione.

Numero 25 Data 30.05.2007	Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE E CENSIMENTO AREE.
--	---

L'anno **duemilasette** , il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **10.30**, nella residenza municipale, con inviti diramati nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Coletta Ottavio	Presente	Romaniello Bruno	Presente
Conte Maurizio	Presente	Gaspari Giovanni	Presente
Berretta Andrea	Presente	Pacini Giampaolo	Presente
Costa Franco	Presente	Mancini Anna Maria	Presente
Belli Argante	Presente	Pucci Quirino	Assente
Di Lorenzo Anna Maria	Assente	Giordani Stefano	Presente
Zito Luigi	Presente	Marcorelli Vincenzo	Presente
Lupi Federico	Presente	Scisci Luca Giuseppe Ovidio E.	Presente
Dott. Di Lorenzi Fabio	Presente		

Assegnati N. In carica N. 17 Presenti N. 15 Assenti N. 2

Partecipa alla seduta il **dr.Giuseppina Di Giambattista** Segretario del Comune.

Il Sig. **Di Lorenzi Fabio** nella sua qualità di Presidente del Consiglio , assume la presidenza, e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

Proposta n. 214 del 18.04.2007

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE E CENSIMENTO AREE

Vista la legge regionale 18.11.1999, n.33 che disciplina le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di commercio, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n.59);

Visto l'art.35 della legge regionale n.33/1999 (adempimenti comunali ed interventi sostitutivi regionali);

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 2003, n. 139 concernente l'adozione del Documento Programmatico per il commercio su Aree Pubbliche con il quale sono stati definiti i criteri generali per l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con riferimento alle diverse tipologie di mercati, delle fiere e per lo svolgimento dell'attività in forma itinerante, nonché i criteri per la determinazione delle aree mercatali, l'istituzione, la soppressione, l'ampliamento e lo spostamento dei mercati, il rilascio dell'autorizzazione in forma itinerante, gli orari, le tipologie delle fiere e le modalità di partecipazione ad esse;

Visto il Regolamento comunale delle Aree Pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 22.02.1995;

Considerato che si rende necessario provvedere all'approvazione di un nuovo regolamento comunale secondo il dettato dell'art.28, commi 15 e 16 del D.Lgs 31 marzo 1998 n.114 e dell'art. 35 della Legge Regionale 18 novembre 1999, n.33 e nel rispetto del Documento Programmatico regionale;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche predisposto dal Servizio Attività Economiche e Produttive;

Atteso che il Comune deve provvedere al censimento delle aree destinate al commercio, con riferimento ai posteggi nei mercati, al di fuori di essi, o isolati, come indicato al punto 5.4 del Documento Programmatico;

Visto il parere favorevole espresso dalla apposita Commissione consigliere nella seduta del 26.04.2007;

Visto ed acquisito il parere espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 18-08-2000, n. 267;

Con voti

PROPONE

1) di procedere al censimento delle aree destinate al commercio:

- a) Corso Umberto I°, P.zza V. Emanuele, P.zza Dei Borgia, Via E. Baccelli per mercato settimanale posteggi n.54 assegnati , oltre n.3 posteggi per imprenditori agricoli e n.2 posteggi a disposizione per esigenze particolari (come dall'allegata planimetria sub.A));
- b) Corso Umberto I° (fronte Viale Carducci) e Viale I. Moretti (lato monumento ai caduti) posteggi n. 2 ;
- c) Corso Umberto I° e P.zza V. Emanuele nelle giornate di martedì e sabato posteggi n.4 ;
- d) Viale I. Moretti, P.zza 4 Novembre, Corso Umberto I°, Via E. Baccelli, P.zza V. Emanuele e P.zza dei Borgia per la fiera annuale (come da allegata planimetria su Sub.B)).

2) di dare atto che ultimati i lavori di adeguamento dell'area in P.zza Prato dell'Acqua verranno istituiti n.10 posteggi trasferendo i banchi del martedì e sabato;

3) di approvare l'allegato *Regolamento comunale per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche* che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

4) di dare atto che il presente Regolamento comunale sostituisce integralmente il precedente atto approvato con deliberazione del C.C. n. 3/1995.

5) di trasmettere il presente atto alla Regione Lazio ai fini del monitoraggio delle rete distributiva.

PARERI PREVENTIVI EX ART. 49, D.LGS. 267/2000

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
(D.Lgs. n.267 del 18.8.2000)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D.Lgs. n.267 del 18.8.2000)

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'Istruttoria Tecnica, come sinteticamente sottoriportate, sull'argomento in oggetto, e si esprime, in ordine alla sola regolarità tecnica, il seguente parere: favorevole

Ufficio ATTIVITA' PRODUTTIVE lì, 23.05.07

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Sull'argomento relaziona il Consigliere Romaniello illustra la proposta e le motivazioni che lo hanno spinto a regolamentare ex novo tutte le procedure facenti capo al servizio (attività produttive) attribuitegli per delega. Spiega l'importanza di avere un regolamento che consenta ai responsabili di servizio di operare con riferimenti certi e nel rispetto dei principi di efficienza efficacia imparzialità nei confronti di tutti gli operatori sociali. Precisa poi che l'illustrazione fatta è da intendere riferita a tutti gli altri regolamenti che sono in discussione nella seduta consiliare odierna.

Il Consigliere Mancini manifesta apprezzamenti per il lavoro svolto che doterà in Comune di regolamenti che elimineranno spazi di interpretazione personale.

Evidenzia poi al riguardo l'importanza dei lavori delle commissioni e le collaborazioni fattive delle varie componenti consiliari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esauriti gli interventi

Messa ai voti la proposta

Presenti 15 votanti 15

Con 15 votanti legalmente resi

DELIBERA

1) di procedere al censimento delle aree destinate al commercio:

d) Corso Umberto I°, P.zza V. Emanuele, P.zza Dei Borgia, Via E. Baccelli per mercato settimanale posteggi n.54 assegnati , oltre n.3 posteggi per imprenditori agricoli e n.2 posteggi a disposizione per esigenze particolari (come dall'allegata planimetria sub.A));

e) Corso Umberto I° (fronte Viale Carducci) e Viale I. Moretti (lato monumento ai caduti) posteggi n. 2 ;

f) Corso Umberto I° e P.zza V. Emanuele nelle giornate di martedì e sabato posteggi n.4 ;

d) Viale I. Moretti, P.zza 4 Novembre, Corso Umberto I°, Via E. Baccelli, P.zza V. Emanuele e P.zza dei Borgia per la fiera annuale (come da allegata planimetria su Sub.B)).

2) di dare atto che ultimati i lavori di adeguamento dell'area in P.zza Prato dell'Acqua verranno istituiti n.10 posteggi trasferendo i banchi del martedì e sabato;

3) di approvare l'allegato *Regolamento comunale per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche* che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

4) di dare atto che il presente Regolamento comunale sostituisce integralmente il precedente atto approvato con deliberazione del C.C. n. 3/1995.

5) di trasmettere il presente atto alla Regione Lazio ai fini del monitoraggio delle rete distributiva.



COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

**Elaborazione: COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO
Servizio Attività Economiche e Produttive**

INDICE GENERALE

CAPO I – NORME GENERALI DI RIFERIMENTO –DEFINIZIONI-INDIRIZZI GENERALI

ART. 1 NORME GENERALI	PAG. 5
ART. 2 DEFINIZIONI	PAG. 5
ART. 3 INDIRIZZI GENERALI	PAG. 6

CAPO II COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO

ART. 4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO	PAG. 7
ART. 5 AVVISO PUBBLICO E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO ED IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	PAG. 7
ART. 6 MIGLIORIA	PAG. 8
ART. 7 SCAMBIO DI POSTEGGIO	PAG. 8
ART. 8 SUBINGRESSI NELLE AUTORIZZAZIONI TIPOLOGIA "A"	PAG. 9
ART. 9 CAMBI DI RESIDENZA	PAG. 10
ART. 10 REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	PAG. 10
ART. 11 UTILIZZO DEL POSTEGGIO – OBBLIGHI E LIMITAZIONI	PAG. 11
ART. 12 AGGIUNTE E MODIFICHE DEL SETTORE MERCEOLOGICO	PAG. 11
ART. 13 MODALITA' DI ACCESSO AL MERCATO-RILEVAZIONE DELLE PRESENZE	PAG. 11
ART. 14 ISTITUZIONI TRASFERIMENTO ED AMPLIAMENTO DEL MERCATO	PAG. 12
ART. 15 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE - ATTIVITA' DI CONTROLLO	PAG. 14
ART. 16 TIPOLOGIA DEI MERCATI	PAG. 15
ART. 17 LOCALIZZAZIONE-CARATTERISTICHE DIMENSIONI	PAG. 16
ART. 18 MERCATI STRAORDINARI	PAG. 17
ART. 19 MOSTRE MERCATO	PAG. 17
ART. 20 MERCATI SPECIALIZZATI .REQUISITI DI ACCESSO	PAG. 17
ART. 21 ORARI DI ATTIVITA'	PAG. 19

CAPO III COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 22 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	PAG. 20
---------------------------------------	---------

ART. 23 MODALITA' DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE NEI MERCATI	PAG. 20
ART. 24 REINTESTAZIONE PER CESSIONE O AFFITTO D'AZIENDA	PAG. 21
ART. 25 AVVISO PUBBLICO	PAG. 21
ART. 26 CAMBIO DI RESIDENZA NELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPOLOGIA B (ITINERANTE)	PAG. 21
ART. 27 OBBLIGHI, LIMITAZIONI E DIVIETI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	PAG. 21
ART. 28 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	PAG. 21
ART. 29 ORARI	PAG. 21

CAPO IV POSTEGGI FUORI MERCATO

ART. 30 DETERMINAZIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO	PAG. 22
ART. 31 MODALITA DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO	PAG. 22
ART. 32 REVOCA E SOSPENSIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO	PAG. 23
ART. 33 ORARI POSTEGGI FUORI MERCATO	PAG. 23

CAPO V FIERE PROMOZIONALI

ART. 34 REGOLAMENTO FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE	PAG. 23
ART. 35 DEFINIZIONE DI FIERA	PAG. 23
ART. 36 ELENCO DELLE FIERE	PAG. 24
ART. 37 ORARIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FIERA DELL'8 SETTEMBRE	PAG. 24
ART. 38 AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	PAG. 25
ART. 39 FIERE PROMOZIONALI STRORDINARIE	PAG. 25
ART. 40 MODALITA' DI ACCESO DEGLI OPERATORI ALLA FIERA	PAG. 25
ART. 41 RINNOVO DEI POSTEGGI	PAG. 27
ART. 42 SCAMBIO DI POSTEGGIO-MIGLIORIE	PAG. 27
ART. 43 ESERCIZIO DELLA VIGILANZA. REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E PEDONALE	PAG. 28
ART. 44 MODALITA' DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE E DELLE ASSENZE DEGLI OPERATORI	PAG. 28
ART. 45 REVOCA-SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO	PAG. 28
ART. 46 NORME IGIENICO SANITARIE	PAG. 28
ART. 47 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI, ARTIGIANI E ARTISTI MODALITA' DI ACCESSO	PAG. 28

CAPO VI CONCESSIONI TEMPORANEE E STAGIONALI

ART. 48 CONCESSIONI TEMPORANEE E STAGIONALI	PAG. 29
ART. 49 REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI TEMPORANEE	PAG. 29
ART. 50 MODALITA' DI ACCESSO ALLE CONCESSIONI TEMPORANEE E STAGIONALI	PAG. 29
ART. 51 VENDITE DI PRODOTTI STAGIONALI	PAG. 30

CAPO VII PRODUTTORI AGRICOLI

ART. 52 DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO	PAG. 30
ART. 53 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE O IN SEDE STABILE	PAG. 31
ART. 54 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' NEI MERCATI	PAG. 31

CAPO VIII SANZIONI

ART. 55 SANZIONI-COMPETENZE	PAG. 32
-----------------------------	---------

CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 56 DISPOSIZIONI FINALI	PAG. 32
-----------------------------	---------

CAPO 1-NORME GENERALI DI RIFERIMENTO-DEFINIZIONI-INDIRIZZI GENERALI

Art. 1 – Norme generali

- Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 114: Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4-comma4-della legge 15.3.1997 n. 59
- Legge Regionale 18.11.1999 n. 33: Disciplina relativa al settore commercio e successive modificazioni ed integrazioni. L.R.29nov.2006 n°21.
- Deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 2003 n. 139: Adozione del Documento Programmatico per il commercio su aree pubbliche.

Art. 2 –Definizioni

- Per commercio su aree pubbliche s'intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 37-comma 2- della Legge 33/99 effettuate su aree pubbliche, o sulle aree private di cui il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- Per aree pubbliche s'intendono le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate di servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- Per posteggio s'intende la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- Per posteggio fuori mercato s'intende il posteggio situato su area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale, ubicato fuori dalla sede mercatale, anche singolarmente ed isolatamente;
- Per mercato s'intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta di più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più ovvero tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta di merci al dettaglio, anche integrata da attività di somministrazione di alimenti e bevande e dall'erogazione di pubblici servizi;
- Per fiera s'intende la manifestazione , con cadenza da determinarsi a cura del Comune, caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività.
- Per fiera straordinaria s'intende la manifestazione di vendita , istituita dal Comune, con cadenza da determinarsi a cura dello stesso, su aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, anche avvalendosi, per l'organizzazione, di soggetto con esso convenzionato, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche ,

- Per presenze in un mercato s'intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere l'attività commerciale, purchè la mancata effettiva partecipazione non dipenda da sua rinuncia.
- Per presenze effettive in una fiera s'intende il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
- Per Documento il documento programmatico per il commercio su aree pubbliche previsto dall'art. 33 della Legge 33/99;
- Per Decreto il decreto legislativo 31.3.1998 n. 114;
- Per Legge la legge regionale 18.11.1999 n. 33
- Per ambiti territoriali quelli definiti dall'art. 13, comma 1 della legge;
- Per Conferenza di servizi quella prevista dagli articoli 36 bis e 29 della legge;
- Per posteggi disponibili quelli derivanti dall'istituzione di nuovi mercati, dall'ampliamento di quelli esistenti, da cessazioni di attività, da decadenza e/o revoca della concessione e/o dell'autorizzazione;
- Per ampliamento di un mercato o di una fiera l'aumento del numero dei posteggi;
- Per modifica della tipologia di un mercato o di una fiera la modifica di una o più delle caratteristiche previste dal Documento Programmatico.
- "La spunta" è l'operazione che effettua il responsabile del mercato rassegnando i posteggi degli operatori assenti ad operatori spuntisti;
- "Spuntisti" è l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Art. 3 –Indirizzi generali

In attuazione al punto 3 del Documento il Comune persegue il fine di:

- Migliorare il servizio per i consumatori, con particolare attenzione all'ubicazione ed alla tipologia dell'offerta, salvaguardando l'equilibrio con le altre forme di distribuzione, promuovendo, altresì, l'integrazione del commercio su aree pubbliche con quello su aree private;
- Mirare ad un assetto della rete del commercio su aree pubbliche adeguato alle esigenze della popolazione, alle caratteristiche socio economiche ed ambientali del territorio, con particolare riferimento alle zone periferiche e degradate, ove il commercio può costituire strumento di recupero urbano, ed alla salvaguardia dei centri storici, alla consistenza dei flussi turistici;
- Sviluppare ed ammodernare il commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme, anche itinerante, favorendo le iniziative imprenditoriali del settore;
- Adeguare l'attività del commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme alle vigenti norme di igiene, sanità e sicurezza;
- valorizzare la produzione agricola ed artigianale locale, regionale e tipica nelle zone residenziali sotto servite,
- promuovere una maggiore informazione assicurando la tutela dei consumatori, relativamente ai prodotti venduti e/o somministrati;
- Promuovere apposite campagne divulgative anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa per valorizzare la qualità dei prodotti venduti e contribuire al contenimento dei prezzi.

CAPO II – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO

Art. 4 –Modalità di svolgimento .

Per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione, il Comune rilascia apposita autorizzazione a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo la normativa vigente. L'autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale , nonché alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale. L'autorizzazione abilita altresì alla vendita presso il domicilio del consumatore, nonché nel locale ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, previo esplicito consenso del soggetto proprietario e/o detentore dei luoghi.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e per la concessione del posteggio deve essere inoltrata, su carta resa legale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comune di Rignano Flaminio -Servizio Attività Economiche e Produttive, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Art. 5 -Avviso pubblico e procedure per la concessione del posteggio ed il rilascio dell'autorizzazione.

Il Comune trasmette alla Direzione del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio presso la Presidenza della Giunta regionale, l' avviso pubblico comunale con l'indicazione del numero e delle caratteristiche di tutti i posteggi disponibili a seguito di revoca, cessazione o di nuova istituzione da assegnare in concessione, ivi compresi i posteggi fuori mercati o isolati.

L' avviso di cui sopra deve pervenire, entro e non oltre il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno, alla Regione, la quale , entro e non oltre i successivi 30 giorni dalle suddette date, provvede alla relativa pubblicazione su un unico numero del Bollettino Ufficiale.

L'avviso comunale deve contenere:

- L'elenco dei posteggi da assegnare, la loro localizzazione, le dimensioni e le caratteristiche di ciascun posteggio, la tipologia, la cadenza e l'ubicazione del mercato in cui sono inseriti;
- L'eventuale elenco dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli ed alle "aziende agricole biologiche".

Per i mercati da 25 posteggi in poi, è prevista una percentuale pari al 2% dei posteggi riservati ai portatori di handicap, con un minimo di un posteggio, con graduatoria da redigersi a parte. Le reintestazioni per cessioni o affitti d'azienda saranno consentite esclusivamente ai subentranti che abbiano pari requisiti.

Il Comune redige la graduatoria, che deve essere affissa all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni, e provvede al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle relative concessioni, entro i successivi 45 giorni dalla data di scadenza dell'avviso pubblico.

Eventuali ricorsi alla suddetta graduatoria devono pervenire al Settore Attività Economiche e Produttive entro e non oltre venti giorni dalla data di affissione della stessa all'Albo Pretorio.

Le autorizzazioni e le relative concessioni sono prioritariamente rilasciate a:

- Titolari di concessione di posteggio ai quali sia stato revocato il provvedimento concessorio per motivi non imputabili ai titolari medesimi;

- Gli operatori che dimostrino di possedere il più alto numero di presenze effettive nel mercato in qualità di “spuntisti”, accertate dal Servizio Polizia Locale sulla base di attestazione rilasciata dal funzionario responsabile del ufficio anonario.
- Soggetti che non siano già titolari altra autorizzazione al commercio.

Nei casi diversi da quelli di cui al precedente comma, le autorizzazioni e le relative concessioni sono rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione.

In caso di parità ha la priorità la domanda con il più basso numero di protocollo in entrata al Comune.

L'operatore ha la facoltà di scegliere fra i posteggi messi a disposizione.

Art. 6 –Miglioria

Per i posteggi che si rendono disponibili nei mercati o fuori mercato, a seguito di cessazione dell'attività o per provvedimento di revoca per i casi previsti dall'art. 29 –comma 4- del Decreto 31.3.1998 n. 114, il Comune procede all'emissione di un bando di concorso per miglorie.

Il bando di concorso è emesso in tempo utile e comunque prima della comunicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio dei posteggi disponibili.

Copia del bando viene affissa all'albo pretorio del Comune per la durata di quindici giorni ed inviata alle Associazioni di categoria più rappresentative ed agli organi di informazione affinché ne diano la più ampia divulgazione possibile.

Possono partecipare al bando i concessionari di posteggio che operano nello stesso mercato e non, limitatamente allo stesso settore merceologico commercializzato (settore alimentare- settore non alimentare).

Le domande di partecipazione devono essere presentate in carta libera, entro i trenta giorni, pena la non ammissibilità, dalla data di pubblicazione del bando.

In caso di domande concorrenti la graduatoria viene redatta secondo le seguenti priorità:

- Maggiore anzianità di presenza nel mercato ove si è liberato il posteggio;
- A parità di anzianità la data di iscrizione nel registro delle imprese più remota
- A parità di condizioni la data di spedizione della richiesta di migloria.
- Operatori su aree pubbliche provenienti da altri mercati.

In quest'ultimo caso la graduatoria viene redatta secondo i seguenti criteri:

- Autorizzazione amministrativa in possesso più remota
- A parità di condizioni la data di iscrizione nel registro delle imprese più remota
- A parità di condizioni la data di spedizione della richiesta di partecipazione.

Nei casi di subingresso per cessione d'azienda si acquisisce l'anzianità delle presenze maturate dal primo titolare del posteggio solo se opportunamente documentate con atto pubblico o scrittura privata registrata e autenticata dal notaio.

Il Comune procede al rilascio delle nuove autorizzazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del bando.

Art. 7. Scambi di posteggio.

Lo scambio di posteggio è consentito a condizione che avvenga fra operatori che vendono prodotti dello stesso settore merceologico e appartenenti allo stesso mercato, senza modifiche della superficie assegnata.

I soggetti interessati devono presentare apposita domanda di scambio di posteggio al Comune-

Settore Attività Economiche e Produttive- con firme congiunte, allegando copia del relativo documento di riconoscimento.

Il rilascio della nuova autorizzazione avviene entro i trenta giorni successivi alla data di presentazione della richiesta di scambio .

Art. 8 -Subingressi nelle autorizzazioni di tipologia A

Nell'ipotesi di cessione di proprietà o gestione per atto tra vivi o per causa di morte dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario inoltra al Comune sede del posteggio, entro 60 giorni dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata dal notaio, la comunicazione di cessione, affidamento in gestione dell'azienda o al verificarsi dell'evento, la denuncia di subingresso nell'attività.

Alla denuncia deve essere allegata.

- autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 114;
- autocertificazione che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 (antimafia);
- Copia dell'atto di cessione o affitto d'azienda.
- Originale autorizzazione amministrativa
- N. 1 marca per il rilascio della nuova autorizzazione.

L'autorizzazione è reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda. Gli eredi nominano, con la maggioranza indicata nell'art. 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con terzi, ovvero costituiscono una società di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentanti delle società, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del Decreto Legislativo 114/98. Gli eredi o i rappresentanti delle società che non siano in possesso dei requisiti di cui sopra, hanno facoltà di continuare l'attività del dante causa , in attesa dell'acquisizione dei requisiti stessi, che deve avvenire entro un anno dalla data dell'evento.

Il trasferimento in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, dell'azienda commerciale, comporta la variazione della titolarità dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore o al nuovo proprietario, purchè sia in possesso dei requisiti di cui al citato decreto legislativo 114/98.

Fino al rilascio della nuova autorizzazione da parte del Comune, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione di subingresso inviata a mezzo R.R. con il servizio postale, o presentata direttamente al Comune. In quest'ultimo caso la comunicazione deve recare il timbro di ricezione del Comune stesso.

In caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, sempre che siano dimostrati attraverso atto pubblico o scrittura privata registrata e autenticata dal notaio.

La disposizione si applica anche nel caso di conferimento in società.

Le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente, non si trasferiscono al cessionario.

Il titolare di più autorizzazioni può trasferire separatamente una o più autorizzazioni. Il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna autorizzazione viene utilizzata.

Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente ad uno solo dei settori merceologici trattati (alimentare e non) né l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 9 -Cambi di residenza

Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A (su posteggio), deve esserne data comunicazione entro sessanta giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alla relativa annotazione sul titolo autorizzativo entro i successivi trenta giorni.

Nella comunicazione deve essere allegata copia del certificato di residenza rilasciato dal Comune ove il richiedente si è trasferito.

Per le autorizzazioni di tipo B (forma itinerante) nell'ipotesi di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B (forma itinerante) deve esserne data comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasferimento. Il Comune provvede, nei successivi trenta giorni, a trasmettere l'autorizzazione al Comune di nuova residenza o sede legale.

Art. 10 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione

L'Amministrazione comunale provvede, ai sensi dell'art. 8 della legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, a dare notizia all'interessato della sospensione o della revoca dell'autorizzazione, da adottarsi d'Ufficio nei casi previsti dall'art. 29-commi 3-4- del D. Lgs. 114/98, mediante comunicazione personale, con l'invito a produrre le proprie contro deduzioni entro 20 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento di sospensione o di revoca.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra il Comune sede di posteggio, nel caso di autorizzazioni di tipo A, o il Comune di residenza, nel caso di autorizzazioni di tipo B, provvede all'adozione del provvedimento di revoca o di sospensione.

L'autorizzazione può essere sospesa, in caso di particolare gravità o recidiva, per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno. Rappresenta condizione di particolare gravità anche il fatto presentarsi nei mercati settimanali, senza l'originale dell'autorizzazione amministrativa in possesso.

In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio, indicate dall'art. 29-comma 4-lett. b del D. Lgs. 114/98, al fine di non incorrere nella decadenza dal posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, debitamente comprovati.

Qualora si tratti di agricoltore esercente la vendita su area pubblica del proprio prodotto, rientrano fra i gravi motivi di impedimento all'esercizio dell'attività, di cui al comma precedente, se adeguatamente comprovati, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli e di calamità atmosferiche.

Agli effetti del termine previsto dall'art. 29-comma 4-lett. b del D.Lgs. 114/98, non si computano altresì le assenze effettuate dall'operatore per il periodo di ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno.

Art. 11 – Utilizzo dei posteggi. Obblighi e limitazioni.

Il Comune provvede a delimitare i posteggi con apposita segnaletica orizzontale, mantenendo una distanza minima di mt. 1 l'uno dall'altro. Le corsie di vendita per il passaggio degli utenti fra i posteggi non possono essere inferiori a mt. 2,50, al fine di consentire l'eventuale accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza.

Il Comune garantisce per gli operatori su aree pubbliche una superficie minima utile per ogni posteggio di mq. 16 nei mercati giornalieri e di mq. 30 negli altri restanti mercati.

Il Comune garantisce per i produttori agricoli una superficie minima di mq. 10.

Gli operatori su aree pubbliche ed i produttori agricoli devono rispettare le prescrizioni contenute nelle concessioni ed autorizzazioni con particolare riguardo alla superficie di vendita ed ai posteggi assegnati e delimitati da apposita segnaletica orizzontale.

Le tende di protezione del banco di vendita devono essere collocate ad un'altezza dal suolo tale che il bordo inferiore della stesse non risulti inferiore a mt. 2,50. Le suddette tende possono inoltre sporgere per non più di 50 cm. oltre l'area delimitata da segnaletica orizzontale, a condizione non rappresentino intralcio per i mezzi di soccorso, di emergenza ed al traffico pedonale.

Nelle aree destinate al commercio su area pubblica è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni, con esclusione dei venditori di dischi, musicassette, CD ecc. In quest'ultimo caso il volume del sonoro deve in ogni caso essere tenuto costantemente moderato al fine di evitare inquinamento acustico e disturbo agli altri operatori commerciali.

Art. 12 – Aggiunte e modifiche del settore merceologico.

Le aggiunte e/o le modifiche del settore merceologico, sulle autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche di tipologia A e B, sono soggette ad istanza da presentare al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Per le autorizzazioni di tipologia A il Comune può negare l'autorizzazione nel caso in cui, con l'atto di concessione del posteggio, abbia subordinato l'utilizzo dello stesso alla vendita dei prodotti di un determinato settore o di particolari tipologie di prodotti nell'ambito di uno stesso settore e nel caso in cui sia necessario salvaguardare la tutela dell'igiene e sanità pubblica.

Le istanze relative alle aggiunte del settore alimentare devono essere corredate da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5- comma 5- del decreto legislativo 31.3.1998 n. 114.

I procedimenti per le aggiunte del settore merceologico o quelli relativi alla comunicazione di diniego dell'accoglimento dell'istanza, devono concludersi entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 13 - Modalità di accesso al mercato-Rilevazione delle presenze.

Il Comune, ultimate le conversioni previste dall'art. 63 – comma 1 - della Legge, concernenti le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 28.3.1991 n. 112, effettua, la registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori su aree pubbliche concessionari di posteggio, con il sistema del registro tradizionale o informatico

Tale sistema consente al Settore Attività Economiche e Produttive di avere costantemente un quadro aggiornato delle presenze e delle assenze degli operatori commerciali al fine dell'adozione dei provvedimenti di specifica competenza.

Il sistema consente altresì, di rilevare le presenze per la compilazione della graduatoria di spunta ai fini delle assegnazioni giornaliere dei posteggi occasionalmente liberi o, comunque, non assegnati

E' pertanto fatto obbligo, ai titolari di posteggi o, in caso di assenza, ai soggetti di cui all'art. 39, comma 2, abilitati a sostituirlo, di esibire entro le ore 7,30, al personale della Polizia Locale appositamente incaricato, l'originale dell'autorizzazione amministrativa su cui è riportato "il codice di autorizzazione", allo scopo di procedere, entro la mezz'ora successiva, all'assegnazione dei posteggi che risultano liberi agli "spuntisti".

Nel caso di subingresso per cessione o affitto d'azienda, in attesa del rilascio del nuovo titolo autorizzativo, il Settore AA.PP. ne dà tempestiva comunicazione al Settore Polizia Locale al fine di consentire l'accesso al mercato del subentrante con un "codice di accesso provvisorio".

In assenza del codice di accesso provvisorio, per richieste presentate al Comune ma non ancora trasmesse dall'Ufficio Protocollo al Settore competente, fa fede la copia della comunicazione che deve essere esibita dal subentrante o da persona abilitata, al personale incaricato della Polizia Locale.

Per il mancato rispetto da parte dell'operatore, delle procedure di cui sopra (possesso dell'originale dell'autorizzazione, esibizione della stessa al personale della P.M. entro le ore 7,30, mancata esibizione della comunicazione di subingresso o affitto d'azienda), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a 500 euro.

In caso di recidiva, ovvero il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra per un numero superiore a quattro in un anno, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La competenza ad irrogare la sanzione amministrativa ai sensi del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, è demandata al Servizio polizia locale e principalmente all'ufficio annonaria.

In attesa che il rilevamento informatico diventi esecutivo, la registrazione delle presenze avviene con le modalità di cui all'art. 42-comma 3- della Legge, da parte del Settore Polizia Locale il quale provvede, con cadenza mensile, a trasmettere al Settore AA.PP. l'elenco aggiornato degli spuntisti e delle assenze maturate dagli operatori su aree pubbliche al fine dell'adozione dei provvedimenti di specifica competenza

Il titolare di posteggio deve comunicare al Comune i casi di assenza giustificata per malattia, gravidanza, o per altri gravi motivi, entro la settimana successiva alla data di svolgimento del mercato. La comunicazione deve essere opportunamente documentata.

Art. 14 -Istituzione, trasferimento ed ampliamento del mercato. Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento o riorganizzazione dei mercati.

Il Comune può procedere alla revoca del posteggio e della relativa autorizzazione, per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitari, di sicurezza ed incolumità pubblica o per altri motivi di pubblico interesse.

In tali circostanze il Comune concede, all'operatore interessato, un altro posteggio, in sostituzione del posteggio revocato, equivalente e con superficie non inferiore a quella revocata, esclusivamente in aree aventi negli strumenti urbanistici generali o attuativi comunali destinazione a servizi pubblici.

Le aree destinate ai nuovi mercati devono inoltre avere facili accessi, devono garantire la possibilità di rifornimento delle merci. La sosta dei mezzi adibiti al rifornimento deve essere assicurata in apposita area al di fuori, in ogni caso, delle sedi stradali destinate al transito dei veicoli e delle aree destinate alla sosta di relazione della clientela.

Le suddette aree, inoltre, devono garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e adeguati impianti e servizi igienici, anche mobili, di cui uno destinato ai disabili, e devono assicurare un adeguato servizio di somministrazione di alimenti e bevande ai concessionari di posteggi ed ai consumatori.

In deroga alle modalità procedurali di cui sopra, nel caso in cui il trasferimento viene disposto per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitari, di sicurezza ed incolumità pubblica o per motivi di pubblico interesse, ove il Comune non disponga immediatamente di un'area che risponda ai requisiti di cui ai commi 2 – 3 – 4 del presente articolo, con ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata dello spostamento, viene disposto il trasferimento temporaneo del mercato, previa consultazione con le Associazioni di Categoria, in area individuata dal Settore Lavori Pubblici, sentito il Responsabile del Settore per quanto riguarda gli aspetti urbanistici e di utilizzazione dei sottoservizi.

Contestualmente il Comune attiva le procedure di urgenza per l'individuazione della nuova area da utilizzare per l'attività mercatale.

Il Settore AA.PP. redige la graduatoria, concernente la scelta dei posteggi a seguito di trasferimento, distinta per Settore Alimentare, Settore non Alimentare, Settore prodotti Ittici, Settore Prodotti Agricoli, nel rispetto delle seguenti priorità:

- Maggiore anzianità di presenza nel mercato dimostrata dal titolo autorizzativo in possesso;
- A parità di condizioni l'iscrizione nel Registro delle Imprese più remota.

Nell'ambito dello stesso Settore Merceologico, il Settore AA.PP. redige un'ulteriore graduatoria con i posteggi aventi le seguenti superfici:

Posteggi da 30 mq. per operatori su aree pubbliche in possesso di concessioni fino a 30 mq.

Posteggi da 40 mq. per operatori su aree pubbliche in possesso di concessioni da 31 a 40 mq.

Posteggi da 50 mq. per operatori su aree pubbliche in possesso di concessioni da 41 a 50 mq.

Posteggi da 60 mq. per operatori su aree pubbliche in possesso di concessioni da 51 a 80 mq.

Nell'ambito delle suddivisioni di superfici di cui sopra, nel caso in cui a scegliere sia un solo operatore, questi ha la facoltà, nel caso in cui il posteggio messo a disposizione del Comune non sia rispondente alle sue aspettative, di scegliere fra i posteggi con superficie immediatamente inferiore a quello messo a disposizione. In tale circostanza l'operatore sarà inserito in graduatoria e sceglierà il posteggio nel rispetto delle priorità di cui al comma 7.

La concessione del nuovo posteggio, in sostituzione del posteggio che viene revocato, ed il rilascio della relativa autorizzazione, sono subordinati alla redazione di n. 3 distinte graduatorie, distinte per settore alimentare, settore non alimentare e prodotti agricoli, che tengano conto prioritariamente dell'anzianità maturata dal titolare nel mercato. A parità di condizioni si tiene conto della data di iscrizione nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per gli operatori su aree pubbliche e, per gli imprenditori agricoli, della data di iscrizione più remota nella sezione speciale degli imprenditori agricoli istituita presso la C.C.I.A.A.

ISTITUZIONE, SPOSTAMENTO E AMPLIAMENTO DI MERCATI CON SUPERFICIE COMPLESSIVA PARI O SUPERIORE A 2500 MQ.

Nel caso di istituzione, spostamento e ampliamento di mercati la cui superficie complessiva, compresa quella destinata alla viabilità interna, alla sosta di relazione in area riservata alla clientela, alle operazioni di carico e scarico delle merci, ad eventuali attività integrative di diversa natura insistenti nella stessa struttura, sia pari o superiore a mq. 2.500, deve essere indetta apposita Conferenza dei servizi con le procedure previste dal punto 5.5 della Deliberazione del Consiglio Regionale 19.2.2003 n. 139, concernente l'adozione del Documento Programmatico per il commercio su aree pubbliche.

Il Comune, nell'istituire nuovi mercati, rientranti in una delle tipologie strutturali di cui all'art. 17 del presente Regolamento, tiene conto ai fini della fissazione del numero minimo di posteggi, dei parametri riportati nella seguente tabella:

- Mercati scoperti mobili composti da posteggi destinati a banchi o ad attrezzature mobili ubicati in aree idonee, rese pedonali esclusivamente nell'orario di svolgimento dell'attività e dotati di adeguati impianti e servizi igienici anche mobili. Posteggi minimi n. 10

- Mercati scoperti totalmente o parzialmente fissi, composti da posteggi destinati ad attrezzature mobili o a box, ubicati in aree pedonali, dotati di impianti adeguati e con servizi igienici in muratura, di cui uno destinato ai disabili. Posteggi minimi n. 15
- Mercati scoperti o coperti realizzati in apposite aree recintate o in strutture ubicate in aree idonee, denominati plateatici attrezzati, composti da posteggi per banchi o box, dotati di almeno due servizi igienici per il pubblico, di cui uno destinato ai disabili, di allaccio fognario, idrico ed elettrico, nonché di alcuni locali per deposito. Posteggi minimi n. 20
- Mercati coperti realizzati in apposite strutture attrezzate ubicate in aree idonee, composti da box, dotati di un servizio igienico per il pubblico per ogni cinque box, di cui almeno uno destinato ai disabili, di locali per deposito delle attrezzature e per il rimessaggio della merce rispondenti alle vigenti norme igienico sanitarie. Posteggi minimi n. 30
- Mercati coperti realizzati in apposite strutture attrezzate ubicate in aree idonee, composti di box dotati di servizio igienico per il pubblico, per ogni cinque box, di cui almeno due destinati ai disabili, di locali per deposito delle attrezzature e per il rimessaggio della merce. Posteggi minimi n. 45

I suddetti mercati possono essere integrati con attrezzature e servizi pubblici collettivi, attività terziarie ed artigianali compatibili con le funzioni annonarie, attività di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.

In caso di riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento o riorganizzazione del mercato, la graduatoria degli operatori, distinta per settore alimentare, settore non alimentare, prodotti ittici e superfici concesse (posteggi fino a 40 mq. e posteggi superiori fino a 60 mq.)

sarà redatta secondo le seguenti priorità:

- Titolari di concessione di posteggio ai quali sia stato revocato il provvedimento concessorio per motivi non imputabili ai titolari medesimi;
- Maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data di rilascio dell'autorizzazione di posteggio originaria;
- Nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di miglioria, la data da considerare è quella della concessione del posteggio originario sul mercato di che trattasi;
- A parità di data si fa riferimento alla data di iscrizione nel registro delle ditte più remota.

Art. 15 –Regolamentazione della circolazione veicolare e pedonale. Attività di controllo.

In materia di circolazione stradale è demandata al Settore Polizia Municipale la competenza ad emettere , nelle giornate di svolgimento del mercato , il provvedimento che vieta la sosta e la circolazione veicolare nelle aree interessate, con esclusione dei mezzi di soccorso e di emergenza.

La circolazione dei mezzi degli operatori è consentita esclusivamente dalle ore 6,30 alle ore 7,30 e dalle ore 14,00 alle ore 14,30 , salvo motivi di forza maggiore.

L'attività di vigilanza e di controllo in materia di circolazione stradale, annonaria e commerciale è demandata alla Polizia Locale ed alle altre Forze di Polizia.

Art. 16 –Tipologie di mercati

Il punto 5 della Deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 2003, n. 139, definisce le seguenti tipologie di mercati.

In riferimento alla cadenza temporale dell'attività di vendita, i mercati si distinguono in:

- Mercati quotidiani, con merceologie alimentari e/o non, che si svolgono per almeno cinque giorni alla settimana;
- Mercati settimanali, con merceologie alimentari e/o non, che si svolgono in uno o più giorni di ogni settimana in un numero inferiore a cinque;
- Mercati mensili, con merceologie alimentari e/o non, che si svolgono in uno o più giorni del mese ma non in ogni settimana;
- Mercati stagionali quotidiani o settimanali la cui attività è limitata ad un solo periodo, individuato dal Comune tenuto conto della produzione agricola e delle presenze della popolazione fluttuante, per uno o più anni.

In riferimento alla merceologia, i mercati si distinguono in:

- Mercati alimentari destinati alla vendita di una ampia gamma di tali prodotti;
- Mercati non alimentari destinati alla vendita di una ampia gamma di tali prodotti;
- Mercati misti, dove sono venduti prodotti appartenenti al settore alimentare e non;
- Mercati specializzati destinati alla vendita esclusiva di particolari merceologie appartenenti al settore alimentare o non alimentare, individuate dal Comune.
- Mercati straordinari specializzati destinati prevalentemente alla vendita di oggetti rientranti e/o assimilabili a generi di antiquariato, oggetti usati, hobbistica, oggetti da collezione.

In riferimento alla struttura, i mercati si distinguono in:

- Mercati scoperti mobili composti da posteggi destinati a banchi o ad attrezzature mobili consentite dalle disposizioni vigenti, ubicati in aree idonee in base alle disposizioni del punto 5.2. della Deliberazione Consiglio regionale n. 139/2003, dotati di impianti adeguati e con servizi igienici in muratura, di cui uno destinato ai disabili; tali mercati possono essere dotati di box destinati a deposito;
- Mercati scoperti o coperti realizzati in apposite aree recintate o in strutture ubicate in aree idonee in base alle disposizioni del punto 5.2. della citata Deliberazione, denominati plateatici attrezzati, composti da posteggio per banchi o box, dotati di almeno due servizi igienici per il pubblico, di cui uno destinato ai disabili, di allaccio fognario, idrico ed elettrico, nonché di alcuni locali per deposito;
- Mercati coperti realizzati in apposite strutture attrezzate ubicate in aree idonee in base alle disposizioni del punto 5.2. della citata Deliberazione, composti da box, dotati di un servizio igienico per il pubblico per ogni cinque box, di cui almeno uno destinato ai disabili, di locali per deposito attrezzature e per il rimessaggio della merce rispondenti alle vigenti norme igienico sanitarie. Tali mercati possono essere integrati con attività di somministrazione di alimenti e bevande, rivendite di quotidiani e periodici, attività artigianali compatibili con le funzioni annonarie;
- Mercati coperti realizzati in apposite strutture attrezzate ubicate in aree idonee in base alle disposizioni del punto 5.2 della citata Deliberazione, composti da box, dotati di un servizio

- igienico per il pubblico, per ogni cinque box, di cui almeno due destinati ai disabili, di locali per deposito delle attrezzature e per il rimessaggio della merce rispondenti alle vigenti norme igienico sanitarie.
-

Art. 17 – Localizzazione, caratteristiche dimensioni.

I mercati per il commercio su aree pubbliche nel Comune di Rignano Flaminio hanno le seguenti caratteristiche:

- **Mercato del Giovedì:**

a) **Piazza Vittorio Emanuele, Corso Umberto I°, Piazza dei Borgia, Via Elena Baccelli.**

Mercato scoperto con cadenza settimanale destinato alla vendita dei prodotti del settore alimentare e non alimentare.

Posteggi disponibili

Operatori su aree pubbliche del settore alimentare:

N°3 posteggi con superficie fino a 40 mq.

N°3 posteggi con superficie da 41 fino a 50 mq.

N°2 posteggi con superficie da 51 fino a 60 mq.

Operatori su aree pubbliche per la vendita di prodotti ittici:

N°1 posteggi della superficie di 18 mq

Totale posteggi del settore alimentare n. 9

Operatori su aree pubbliche del settore non alimentare:

N°5 posteggi con superficie fino a 40 mq.

N°21 posteggi con superficie da 41 fino a 50 mq.

N°15 posteggi con superficie da 51 fino a 60 mq.

N°2 posteggi con superficie da 61 fino a 70 mq.

N°2 posteggi con superficie da 71 fino a 80 mq.

Totale posteggi del settore non alimentare N. 45

Imprenditori agricoli

N°2 posteggio della superficie di 18 mq.

N°1 posteggio della superficie di 45 mq.

Posteggi a disposizione del comune

N°2 posteggio della superficie di 18 mq.

N°1 posteggio della superficie di 15 mq.

Superficie complessiva del mercato attuale (vedi convenzioni) 2858 mq.

Nuovo Mercato del Martedì e del Sabato dove verranno spostati i banchi tradizionali dopo che l'area sarà completata di infrastrutture idonee :

Piazza Prato dell'acqua

Mercato scoperto con cadenza settimanale destinato alla vendita dei prodotti del settore alimentare.

Posteggi disponibili.

Operatori su aree pubbliche del settore alimentare:

N°10 posteggi della superficie di 40 mq cadauno.

Superficie complessiva di mercato mq. 400 mq.

Art. 18 -Mercati straordinari .

Il Comune, sentite le Associazioni di categoria, può organizzare mercati straordinari ,fino ad un massimo di tre volte l'anno, nell'area utilizzata per il mercato settimanale del giovedì, in generale coincidenti con il periodo delle festività natalizie.

I mercati si svolgono con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato, senza riassegnazione dei posteggi e previo pagamento del canone occupazione suolo pubblico.

Le assenze dei concessionari di posteggi, in occasione dei mercati straordinari, non sono computate al fine dell'adozione del provvedimento di revoca di cui all'art. 4-lett. b. della Legge. Sono invece computate le presenze degli spuntisti , al fine della maggiore anzianità maturata nel mercato, in caso di Bando per l' assegnazione di nuovi posteggi.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasione di mercati straordinari, è subordinato al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Regolamento con particolare riferimento a quelle concernenti gli orari di esercizio dell'attività e all'uso del posteggio.

Art. 19-Mostre mercato.

Su richiesta delle Associazioni di categoria anche a carattere locale odi strada o di operatori specializzati e dietro presentazione di appositi progetti che saranno valutati volta per volta dall'Amministrazione , possono essere autorizzate, nel corso dell'anno, mostre mercato nelle stesse aree o in aree diverse da quelle di cui sopra .

I progetti dovranno essere inviati al Comune almeno trenta giorni prima dello svolgimento della mostra mercato, allo scopo di consentire all'Assessorato alle Attività Economiche e Produttive di verificarne la fattibilità e la validità.

In caso affermativo, il progetto sarà sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale, da parte del Settore Attività Economiche e Produttive.

Il Settore provvede, inoltre, entro quindici giorni successivi alla richiesta dello svolgimento della mostra mercato a comunicare al richiedente l'accoglimento o il rigetto del progetto presentato.

In caso di accoglimento della richiesta i richiedenti dovranno farsi carico della responsabilità della gestione, delle spese relative all'organizzazione del mercato e dell'osservanza delle norme previste nel presente Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche su posteggio e disciplinare da apposita convenzione con il Settore Attività Economiche e Produttive.

Art. 20 – Mercati Specializzati. Requisiti d'accesso.

Allo scopo di recuperare e valorizzare il centro storico e possibile istituire, la prima domenica di ogni mese, con esclusione del mese di agosto, un mercatino specializzato destinato prevalentemente alla vendita di oggetti rientranti e/o assimilabili a generi di antiquariato, oggetti usati,hobbistica, oggetti di collezione, prodotti d'arte .

La zona interessata al mercato dalla Rocca Dei Savelli a tutto il centro storico:

In casi particolari è consentito l'utilizzo di vie o piazze limitrofe, a condizione che sia acquisito il parere favorevole del Settore Polizia Locale per quanto concerne la viabilità.

Al mercato , oltre agli operatori in possesso del regolare titolo autorizzativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, possono partecipare:

- a) Artigiani iscritti nell'albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio;
- b) Operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni usati non appartenenti al settore dell'abbigliamento, ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale, nel limite di tre volte l'anno e per un importo della merce esposta non superiore a €. 250,00.
- c) Coloro che vendano o esponano per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informatica , realizzate anche mediante supporto magnetico;
- d) Associazioni che non perseguono fini di lucro.

Requisiti di accesso.

Gli operatori che effettuano la vendita di oggetti rientranti e/o assimilabili a generi di antiquariato, oggetti usati e di collezione, devono essere in possesso, oltre all'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche , della dichiarazione di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S, approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773, da presentarsi al Comune di residenza.

Gli operatori di cui alla lett. a) devono esibire copia dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane istituito presso la CC.I.AA. ai sensi dell'art. 5- comma 1-della legge 8.8.1985 n. 443.

Gli operatori di cui alla lett. b sono esentati dal possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche , ma devono produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la merce posta in esposizione e/o vendita è di loro proprietà.

Devono inoltre essere in possesso di apposito tesserino personale di riconoscimento, non cedibile, rilasciato di volta in volta dal Comune o da altro soggetto esterno incaricato dell'organizzazione.

Nel tesserino sono riportati, oltre alle generalità complete del richiedente, l'ubicazione del mercato, il giorno e l'orario di svolgimento, nonché il posteggio assegnato.

Il Settore AA.PP. o il soggetto incaricato dell'Organizzazione redige apposito elenco al fine di assicurare la partecipazione dei suddetti operatori fino ad un massimo di tre volte l'anno.

Nel caso in cui l'organizzazione del mercato sia affidata ad un soggetto esterno, il Settore Polizia Municipale, verifica per ogni singola manifestazione, la regolare tenuta del registro delle presenze che deve essere preventivamente vidimato dal Settore AA.PP. ed adotta, in caso di irregolarità , i provvedimenti di specifica competenza e ne da informazione al suddetto Settore AA.PP.

Gli operatori di cui alla lett.c) sono esentati dal possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ma devono essere in possesso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le opere d'arte esposte o poste in vendita, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, sono di loro produzione.

Le Associazioni di cui alla lett. d) sono esentate dal possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ma devono essere in possesso dell'atto costitutivo regolarmente costituito nelle forme di legge.

Nel caso di affidamento a soggetti esterni, l'accesso al mercato, lo svolgimento e le modalità di vendita sono disciplinati da apposita Convenzione rilasciata dal Settore AA.PP. al fine di una maggiore efficacia ed efficienza della manifestazione la Giunta Comunale può affidare l'organizzazione a terzi previo avviso pubblico.

Art. 21 –Orari di attività.

Gli operatori su aree pubbliche , assegnatari dei posteggi nei mercati di cui all'art. 16, osservano il seguente orario di attività:

dalle ore 8,00 alle ore 14. Limitatamente al periodo natalizio l'orario dell'attività è esteso alle ore 15,00. L'allestimento delle attrezzature non potrà avere inizio prima delle ore 7,00 per evitare disturbo alla quiete pubblica. L'area mercatale dovrà essere lasciata libera entro le ore 14,30 per consentire il servizio di nettezza urbana, ed entro le ore 15,30 nel periodo natalizio.

Nel caso in cui lo svolgimento del mercato coincida con una festività , l'esercizio dell'attività è consentito solo se sono concesse deroghe alle aperture agli esercizi commerciali in sede fissa.

In caso negativo, su richiesta delle Associazioni di categoria, è comunque consentito anticipare o posticipare lo svolgimento del mercato in altra giornata festiva che coincida con le aperture degli esercizi commerciali in sede fissa.

Nel caso di mercati straordinari pomeridiani gli operatori su aree pubbliche osservano il seguente orario: dalle ore 14,00 alle ore 22,00.

CAPO III - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 22 – Rilascio delle autorizzazioni.

Il rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle procedure, modalità e tempi previsti dal Titolo III, Capo II della Legge 18.11.1999 n. 33 e con i criteri contenuti nel Documento Programmatico di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 19.2.2003 n. 139.

L'autorizzazione abilita:

- all'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale, nonché alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale:
- alla vendita presso il domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, previo esplicito consenso del soggetto proprietario e/o detentore dei luoghi:
- alla somministrazione di prodotti alimentari se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzativo:
- alla partecipazione nei mercati di cui all'art 16 in qualità di "spuntisti".

Art. 23 –Modalità di registrazione delle presenze nei mercati.

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato a soggetti abilitati , dalle ore 7,30 alle ore 8,00, ed ha durata limitata al giorno stesso.

L'assegnazione avviene nel rispetto , nell'ordine, dei seguenti criteri:

- Il più alto numero di presenze sul mercato. .Per presenze in un mercato s'intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere l'attività commerciale, purchè la mancata effettiva partecipazione non dipenda da sua rinuncia.
- Maggiore anzianità d'iscrizione nel registro delle imprese, già registro delle ditte.

L'accertamento delle presenze per la compilazione della graduatoria di spunta ai fini delle assegnazioni giornaliere dei posteggi liberi o comunque non assegnati è demandato al Servizio Polizia Locale, il quale provvede attraverso l'apposito registro delle presenze. La registrazione deve avvenire prima dello svolgimento del successivo mercato al fine di tenere la graduatoria sempre aggiornata. A partire dal mercato settimanale del giovedì, l'accertamento delle presenze avverrà con il sistema di rilevamento previsto all'art.13.

La validità temporale delle graduatorie decorre a far data dalle registrazioni documentabili iniziali e non è soggetta a scadenza.

L'operatore che è titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, può cumulare, ai fini della spunta, le presenze registrate per una sola autorizzazione.

Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome proprio che per conto altrui.

Il titolo necessario ai fini della partecipazione alla spunta è l'originale dell'autorizzazione.

Art. 24 - Reintestazione per cessione o affitto d'azienda

Per le reintestazioni delle autorizzazioni di tipologia B (forma itinerante) si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni di cui all'art. 45 della L.R. 33/99.

Art. 25 –Avviso pubblico

La pubblicazione dell'avviso pubblico per il rilascio delle autorizzazioni su aree pubbliche in forma itinerante avviene con cadenza semestrale, ovvero il 1° settembre ed il 1° marzo di ogni anno.

Art. 26 - Cambio di residenza nelle autorizzazioni di tipologia B (in forma itinerante).

Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione entro sessanta giorni al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione il quale provvede, nei successivi trenta giorni, a trasmettere copia dell'autorizzazione medesima al Comune di nuova residenza. Il Comune di nuova residenza o sede legale, provvede al rilascio del nuovo titolo autorizzativo, previo ritiro dell'originale dell'autorizzazione ed a darne notizia al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi dell'autorizzazione precedente e dell'autorizzazione originaria ai fini della conservazione delle priorità.

Art. 27 – Obblighi, limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è inoltre vietato entro il raggio di cinquecento metri da mercati con cadenza temporale, da posteggi fuori mercato e dalle aree individuate per la vendita di prodotti stagionali.

Art. 28 – Modalità di svolgimento dell'attività

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area del territorio comunale, ad eccezione delle aree vietate di cui all'art. 27 del presente Regolamento, con mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico, con sosta a richiesta del consumatore, per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo.

L'autorizzazione deve essere esibita in originale agli Organi di Vigilanza.

Art. 29 -Orari

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito dalle ore 8,00 alle ore 21,00 dal Lunedì al Sabato.

Nelle giornate domenicali e festività infrasettimanali, nei limiti temporali di cui sopra, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito esclusivamente in occasione di deroghe concesse agli esercizi commerciali in sede fissa.

Limitatamente a manifestazioni culturali, sportive, religiose, politiche o di altra natura, tali da configurarsi come riunioni straordinarie di persone, l'esercizio dell'attività è consentito fino alle ore 24,00 anche nelle giornate domenicali e festività infrasettimanali.

CAPO IV- POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 30 - Determinazione dei posteggi fuori mercato.

Posteggi fuori mercato

N°1 posteggio per la rivendita di porchetta

- Svolgimento dell'attività: annuale
- Cadenza: settimanale
- Settore merceologico: alimentare
- Superficie del posteggio: mq 20
- Giornate di svolgimento: giovedì.
- Ubicazione: Corso Umberto I° fronte via Carducci

Posteggio fuori mercato di nuova istituzione.

N°1 posteggio per la rivendita di frutta secca

- Svolgimento dell'attività: annuale
- Cadenza: settimanale
- Settore merceologico: alimentare
- Superficie minima del posteggio: mq 20
- Giornate di svolgimento: domenica.
- E consentito l'utilizzo del posteggio anche nei giorni festivi previa richiesta scritta al settore AA.PP ed è subordinato al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico da effettuarsi mediante bollettino di conto corrente postale intestato alla Società Concessionaria C.O.S.A.P. per il Comune di Rignano Flaminio.

Ubicazione: via Italiano Moretti marciapiede lato monumento ai caduti.

La concessione del posteggio ha durata decennale con possibilità di rinnovo.

Art. 31 –Modalità di assegnazione dei posteggi fuori mercato.

L'assegnazione dei posteggi fuori mercato ed il conseguente rilascio della concessione ed autorizzazione, è effettuata dal Comune secondo le procedure e sulla base della graduatoria prevista dagli articoli 40 e 41 della Legge.

Tale graduatoria è formata secondo le seguenti priorità:

- Titolari di concessione di posteggio ai quali sia stato revocato il provvedimento concessorio per motivi non imputabili ai titolari medesimi. A parità di condizioni ha la priorità l'operatore in possesso del provvedimento di revoca più remoto.

- Operatori nei mercati già formalmente istituiti che dimostrino di possedere il più alto numero di presenze effettive nel mercato accertate secondo le modalità di cui all'art. 42, commi 2 e 3 della Legge;
- Soggetti che non siano già titolari di altra autorizzazione al commercio.

A parità di condizioni le autorizzazioni e le relative concessioni di posteggio sono rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ricavabile dalla data di effettuazione della prevista raccomandata con ricevuta di ritorno;

In caso di ulteriore parità di condizione , la domanda con il più basso numero di protocollo di entrata al Comune.

Art. 32 –Revoca e sospensione dei posteggi fuori mercato.

Si osservano le procedure di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 33 -Orari posteggi fuori mercato.

I concessionari di posteggio fuori mercato esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento osservano la disciplina oraria prevista per gli esercizi di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa.

CAPO V -FIERE PROMOZIONALI

Art. 34 - Regolamento fiere e manifestazioni varie.

Il Regolamento per la concessione e la gestione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche in occasione di fiere e manifestazioni varie, viene modulato con le disposizioni di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 19.2.2003 n. 139, concernente l'adozione del Documento Programmatico per il commercio su aree pubbliche.

Art. 35 - Definizione di fiera

Le fiere e le fiere straordinarie, alle quali partecipano i titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale, sono classificate secondo le seguenti tipologie:

A) In riferimento al bacino di utenza:

- Fiere di interesse locale. Rivestono carattere esclusivamente locale e si svolgono al fine promuovere e valorizzare i centri storici, le vie ed i quartieri del capoluogo o di frazioni e località;
- Fiere di interesse regionale: richiamano una utenza eccedente il territorio comunale e si svolgono per promuovere e valorizzare, oltre agli insediamenti umani, anche la produzione agricola e non
- Fiere di interesse nazionale. Richiamano una utenza proveniente da più parti del territorio nazionale per la varietà delle merci e dei prodotti commercializzati.

B) In riferimento alle merci vendute:

- Fiere di prodotti alimentari. Offrono all'utenza una vasta gamma di prodotti alimentari

- Fiere di merci varie. Offrono all'utenza una vasta gamma di prodotti non alimentari
- Fiere di merceologia mista. Offrono all'utenza una vasta gamma di prodotti alimentari e non
- Fiere specializzate: In esse il 90% dei posteggi è destinato a merceologie del medesimo genere, affini e/o complementari.

C) In riferimento al periodo di svolgimento:

- Fiere ricorrenti . Si svolgono per uno o più determinati giorni di ogni mese dell'anno
- Fiere annuali. Si svolgono in uno o più determinati giorni una volta l'anno, in occasione di particolari festività, eventi cittadini o per esigenze di vivacizzazione e rivitalizzazione del territorio e della sua economia
- Fiere stagionali. Si svolgono in uno o più determinati giorni durante una sola stagione dell'anno, per esigenze turistiche, della produzione agricola e/o artigianale.

Art. 36 – Elenco delle Fiere

Sono istituite per tradizione le seguenti fiere annuali, di interesse locale per il settore merceologico misto:

FIERA Dell'8 SETTEMBRE

Centro città

Il numero dei posteggi disponibili è il seguente:

- n. 10 per il settore alimentare
- n. 50 per il settore non alimentare
- n. 10 agricoltori ed artigiani
- n. 5 artisti e antiquari

Art. 37 - Orario e modalità di svolgimento della Fiera dell'8 settembre

L'orario relativo allo svolgimento dell'attività di vendita è stabilito dalle ore 7,00 alle ore 14,30. Entro le ore 15,00 gli operatori devono comunque lasciare libero il suolo pubblico destinato alla fiera. L'allestimento delle attrezzature, può avere inizio mezz'ora prima dell'inizio della fiera.

Il titolare del posteggio che non si presenta alla Fiera, per la registrazione delle presenze nel punto di ritrovo stabilito in Piazza IV Novembre, presso il personale incaricato della Polizia Locale, perde per quel giorno il diritto al proprio posteggio.

Alle ore 8,05 ha inizio l'assegnazione dei posteggi resisi liberi, per le motivazioni di cui sopra, secondo i seguenti criteri di priorità:

- operatori già assegnatari di posteggio con il più alto numero di presenze nella fiera (miglioria)
- operatori sprovvisti di concessione con il più alto numero di presenze nella fiera (spuntisti).

Le merci del settore alimentare devono essere esposte sui banchi di vendita. Il tendone a copertura del banco steso, deve avere un'altezza minima dal suolo di metri 2,50; può inoltre sporgere non oltre metri 0,50 dalla superficie assegnata, a condizione che non sia di intralcio ai mezzi di soccorso, di emergenza ed al traffico pedonale. L'esposizione a terra delle merci è consentita solamente ai venditori del settore non alimentare.

La superficie relativa alla concessione dei posteggi deve intendersi onnicomprensiva dello spazio occupato dal banco vendita e dallo spazio occupato dal veicolo.

L'uso di qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione dei suoni è consentito a condizione che non si determini inquinamento acustico.

E' sempre fatto obbligo all'operatore su aree pubbliche di esibire, a richiesta, l'autorizzazione originale al personale della Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica.

I prodotti esposti sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Gli operatori che commerciano cose usate non aventi valore storico o artistico, con particolare riferimento al settore dell'abbigliamento, devono pubblicizzarlo in modo ben chiaro e visibile.

Non può essere abbandonato il posteggio prima delle ore 13,30. Il mancato rispetto di tale orario, salvo i casi di forza maggiore, comporterà la perdita del diritto al conteggio della presenza per la successiva edizione della fiera.

Art. 38 –Avviso pubblico per l'assegnazione dei posteggi.

Al fine dell'assegnazione dei posteggi nelle fiere di cui all'art. 36, il Settore Attività Economiche e Produttive predispone per ciascuna fiera, almeno novanta giorni prima del suo svolgimento, un avviso pubblico da pubblicizzare mediante affissione all'albo pretorio e sul sito ufficiale comunale, contenente oltre alle indicazioni sulla data e sulla durata di essa, il numero dei posteggi, le modalità ed i tempi di presentazione delle domande ed i criteri per la formazione della graduatoria, sulla cui base attribuire la titolarità dei posteggi medesimi.

Art. 39 –Fiere promozionali straordinarie.

Per esigenze straordinarie il Comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del Regolamento, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. E' comunque obbligatorio, in caso di previsione di reiterazione periodica, provvedere all'aggiornamento del Regolamento entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo. Nel caso di cui sopra l'assegnazione dei posteggi è effettuata secondo l'ordine cronologico di arrivo della domanda di partecipazione alla fiera, fatti salvi gli accertamenti riguardanti i requisiti soggettivi di accesso alla fiera.

La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a soggetti terzi, da specificare nella concessione di occupazione di suolo pubblico.

Art. 40 – Modalità di accesso degli operatori alla Fiera.

La domanda di partecipazione e di concessione di posteggio deve essere inviata al Comune di Rignano Flaminio Servizio Attività Economiche, a mezzo Raccomandata R.R., entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, e deve indicare le generalità complete, il codice fiscale, l'indirizzo, gli estremi dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche, i prodotti che si intendono commercializzare

(settore alimentare- non alimentare), il numero di presenze alla fiera ed eventuali recapiti telefonici e Fax. L'assegnazione dei posteggi avviene nei limiti dei posteggi riportati nell'art. 36 del presente Regolamento. La graduatoria, formata sulle domande inviate e distinta per settori merceologici, viene affissa all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni. Le eventuali osservazioni, da parte degli operatori su aree pubbliche, devono pervenire al Settore AA.PP. entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

La graduatoria viene formulata secondo i seguenti criteri di priorità:

- maggiore numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio; in caso di parità nel numero delle presenze effettive, si procede secondo il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura per le imprese individuali ed al repertorio economico amministrativo per le imprese societarie. L'accertamento delle presenze è effettuato dai Comuni sulla base di apposito registro istituito per ciascuna fiera;
- maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche risultante dalla maggiore età di iscrizione nel registro delle imprese presso le Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura per le imprese individuali ed al repertorio economico amministrativo per le imprese societarie;
- invalidità certificata da apposita documentazione, ai sensi delle disposizioni vigenti relative alle categorie protette;
- a parità di condizioni, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico risultante dalla data di spedizione della raccomandata con R.R.;
- a parità di condizioni, riguardo all'ordine cronologico di spedizione della racc. R.R. la domanda con il più basso numero di protocollo di entrata al Comune.

La graduatoria relativa all'assegnazione del posteggio deve essere affissa all'albo comunale almeno trenta giorni prima dell'inizio della fiera ,

L'U.O. Commercio provvede ad informare gli interessati con comunicazione scritta della data di convocazione per la scelta dei posteggi, nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

Nella seduta di assegnazione del posteggio, l'U.O. Commercio provvede a consegnare agli operatori interessati, il bollettino di pagamento contenente l'importo da corrispondere , il numero del posteggio assegnato, la relativa superficie, il numero di conto corrente e la ditta concessionaria della riscossione per conto del Comune.

La graduatoria , corredata dei posteggi assegnati e della relativa superficie, deve essere inviata , per quanto di specifica competenza, al Settore Polizia Locale, al Settore Finanze ed alla Società concessionaria C.O.S.A.P. per il Comune di Rignano Flaminio qualora il servizio venga gestito in appalto.

L'Amministrazione Comunale non risponde del mancato recapito di plichi in caso di indicazione da parte dell'interessato di indirizzi inesatti o insufficienti ed in caso di trasferimenti di residenza, assenze temporanee o ritardi nella consegna del plico da parte dell'Amministrazione Postale.

Per la scelta del posteggio è consentita la delega a persone munite di documento di riconoscimento e di atto di delega scritto.

Il pagamento del bollettino postale comprovante il pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) deve esibito al personale appositamente incaricato.

Il Comune può concedere , previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi della vigente normativa, la gestione della fiera ad associazione idonea e riconosciuta.

Art. 41 –Rinnovo del posteggio

Il rinnovo della concessione del posteggio , con validità triennale , è subordinato al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico da effettuarsi mediante bollettino di conto corrente postale intestato alla Società Concessionaria C.O.S.A.P. per il Comune di Rignano Flaminio.

L'operatore su aree pubbliche o l'imprenditore agricolo che si presenta alla fiera senza avere provveduto al pagamento del suddetto canone di occupazione suolo pubblico, può ugualmente accedere al posteggio concesso ma incorre nella sanzione prevista dall'art. 57-comma 2 – del presente Regolamento , oltre all'obbligo del pagamento del canone al personale autorizzato dalla Società Concessionaria.

E' fatto obbligo al concessionario del posteggio, comunicare entro il termine di trenta giorni , al Settore AA.PP. ed alla Società concessionaria C.O.S.A.P. per il Comune di Rignano Flaminio, qualsiasi variazione intervenuta successivamente al provvedimento di concessione del posteggio.

Art. 42 - Scambio di posteggio. Migliorie.

Scambio di posteggio

Gli operatori che intendono scambiare il proprio posteggio, nell'ambito della fiera, devono presentare comunicazione al Comune-Servizio Attività Economiche, almeno 10 giorni prima dello svolgimento della fiera e devono precisare i posteggi occupati, le superfici ed i settori merceologici trattati.

La richiesta deve essere sottoscritta da entrambi gli operatori commerciali e qualora non sia firmata di fronte al funzionario dell'Ufficio preposto, deve essere corredata da copia non autenticata dei rispettivi documenti di riconoscimento.

Lo scambio è consentito esclusivamente nell'ambito degli stessi settori merceologici e con posteggi della stessa superficie.

Il Settore I può, con provvedimento da notificare all'interessato almeno tre giorni prima della fiera, vietare lo scambio di posteggio per motivi in contrasto con il precedente comma, nonché per motivi igienico sanitari o per altri giustificati motivi.

Il relativo diniego deve essere comunicato agli operatori interessati ed al Settore Polizia Locale.

Migliorie

La richiesta di "Miglioria", ovvero la possibilità per un operatore con concessione di posteggio, di sceglierne un altro che eventualmente si renda disponibile nell'ambito della fiera, per assenza del concessionario o per provvedimento di revoca da parte dell'Amministrazione, deve pervenire al Comune –Servizio Attività Economiche e Produttive almeno dieci giorni prima della fiera, pena la non ammissibilità.

Il Settore provvede a redigere specifica graduatoria fra gli operatori che presentano richieste di miglioria e provvede a trasmettere la stessa al Settore Polizia Locale al fine dell'assegnazione di eventuali posteggi liberi .

Le richieste di miglioria hanno la priorità rispetto allo "spuntista", intendendo con tale termine l'operatore che non essendo titolare di concessione di posteggio, si presenta il giorno della fiera ed aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore in concessione.

Non possono essere accolte richieste di miglioria per posteggi non appartenenti allo stesso settore merceologico e con superfici diverse.

Art. 43 –Esercizio della Vigilanza-Regolamentazione della circolazione stradale e pedonale

In materia di circolazione stradale, si fa riferimento al provvedimento che viene emesso dal Polizia Locale in occasione di ogni singola manifestazione.

L'attività di vigilanza e di controllo sono demandate alla Polizia Locale ed alle altre Forze di Polizia.

Art. 44 –Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori.

Il personale della Polizia Locale è incaricato di rilevare le presenze e le assenze degli operatori, concessionari di posteggio o "spuntisti", al fine di consentire all'U.O. Commercio la tenuta del registro delle presenze previsto dall'art. 61-coma 2- della legge regionale 18.11.1999 n. 33. Le rilevazioni sono pubblicate all'albo pretorio e messe a disposizione degli operatori interessati dal Servizio AA.PP.

Art. 45 –Revoca-Sospensione della concessione di posteggio.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare o sospendere le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico per motivi di Polizia Stradale, di pubblico interesse e di sicurezza pubblica.

Art. 46 Norme igienico sanitarie

Il commercio su aree pubbliche deve essere esercitato nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia igienico sanitaria sia per la vendita che per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il commercio di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione degli stessi dagli agenti esterni. L'autorizzazione all'esercizio di vendita di prodotti alimentari abilita anche la somministrazione dei medesimi se il titolare risulti in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzativi.

Nello stesso posteggio ove vengono venduti o somministrati prodotti alimentari ed in quelli a fianco, non può essere esercitato il commercio di animali vivi.

Art. 47 –Criteri per l'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli, artigiani ed artisti Modalità di accesso.

Per la partecipazione alla fiera, gli imprenditori agricoli e coloro che vendono o espongono, per la vendita, le proprie opere d'arte, le opere dell'ingegno a carattere creativo, sono soggetti alle stesse norme degli altri operatori su aree pubbliche.

La relativa graduatoria è formulata a parte, sulla base delle presenze alla fiera in questione.

In caso di parità si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di occupazione suolo pubblico; in caso di ulteriore parità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione o della denuncia di inizio di attività.

Alla domanda di partecipazione alla fiera deve essere allegato:

- Per gli imprenditori agricoli: copia dell'autorizzazione amministrativa in possesso o copia della denuncia di inizio dell'attività.
- Per coloro che espongono per la vendita le proprie opere d'arte, le opere dell'ingegno a carattere creativo: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le suddette opere sono di propria produzione.

CAPO VI - CONCESSIONI TEMPORANEE E STAGIONALI

Art. 48 Concessioni temporanee e stagionali.

Le concessioni temporanee di occupazione suolo pubblico possono essere rilasciate:

- In coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia merceologica, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive, religione o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- Quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche, ovvero per la valorizzazione straordinaria di prodotti tipici comunali, per la quale possono essere autorizzati anche produttori agricoli, salvo l'effettuazione di mercati straordinari e fiere promozionali per i quali vale quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione può essere:

- Per posteggio singolo
- Per feste, sagre e manifestazioni varie
- Stagionale

Art. 49 –Requisiti per il rilascio delle concessioni temporanee e stagionali

La concessione temporanea può essere rilasciata ad esercenti il commercio su aree pubbliche o private in possesso di autorizzazione amministrativa, a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. L.vo 114/98, agricoltori in possesso di autorizzazione di cui alla legge 59/63 o di copia di denuncia di inizio di attività ai sensi della legge 241/91.

Può essere rilasciata anche un'unica autorizzazione al soggetto organizzatore con il numero di punti vendita ammessi e le eventuali prescrizioni.

La concessione è rilasciata per periodi interessati, secondo le richieste, anche fuori dei posteggi e delle aree individuate dal Regolamento. La concessione non può in ogni caso superare il periodo massimo di 60 giorni in un anno anche se frazionati.

La concessione è subordinata al pagamento del canone da corrispondere alla Concessionaria Cosap per il Comune di Rignano Flaminio.

Art. 50 –Modalità di accesso alle concessioni temporanee e stagionali.

La richiesta per la concessione temporanea e stagionale deve essere inviata in bollo al Comune – Servizio Attività Economiche e Produttive, a mezzo R.R. o presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, almeno 15 giorni prima dalla data della manifestazione o dalla vendita dei prodotti stagionali.

La domanda deve contenere le generalità complete del richiedente, gli estremi dell'autorizzazione amministrativa in possesso, i prodotti che si intendono commercializzare (alimentari, non alimentari, misti), la superficie di vendita richiesta ed eventuali recapiti telefonici.

E' demandata:

- Al Servizio Attività Economiche e Produttive la competenza al rilascio delle concessioni temporanee e stagionali;
- Al Servizio Polizia Locale l'assegnazione del posteggio;
- Al Servizio Finanze e Tributi o ditta incaricata dal Comune la riscossione COSAP.

Art. 51 –Vendita di prodotti stagionali

Le concessioni per la vendita su aree pubbliche con posteggio, dei prodotti tipici stagionali, sono rilasciate, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità, esclusivamente nei periodi dal 1° maggio al 30 ottobre per la vendita dei prodotti tipici stagionali estivi e dal 1° ottobre al 31 marzo per i prodotti tipici stagionali e/o invernali.

Per la vendita di prodotti tipici stagionali sono individuate le seguenti aree:

- Via Italiano Moretti marciapiede lato monumento ai caduti
- Piazza Prato dell'Acqua

E' vietata l'installazione di strutture fisse al suolo o tende antiestetiche.

CAPO VII – PRODUTTORI AGRICOLI

Art. 52 – Definizione di imprenditore agricolo.

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

- Coltivazione del fondo
- Selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese

le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale , ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Art. 53 Modalità di svolgimento dell'attività in forma itinerante o in sede stabile.

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, in possesso dei prescritti requisiti di legge, che intendono effettuare la vendita dei prodotti agricoli in forma itinerante, nel Comune ove ha sede l'azienda di produzione , devono inoltrare comunicazione al Comune medesimo di inizio di attività.

La vendita può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione, oltre alle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese, degli estremi dell'ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico..

La comunicazione abilita anche alla vendita diretta al dettaglio e alla partecipazione alle fiere, in tutto il territorio della Repubblica, fermo restando il rispetto dei Regolamenti vigenti in materia nei Comuni ove si intende effettuare la vendita.

Qualora si intende esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche ma in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita.

Art. 54 Modalità di svolgimento dell'attività nei mercati.

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, in possesso dei prescritti requisiti di legge, che intendono effettuare la vendita dei prodotti ottenuti dai rispettivi fondi per coltura o allevamento nei mercati esistenti nel territorio comunale, devono presentare domanda al Comune con le modalità ed tempi previsti dall'Avviso Pubblico di cui all'art.6 del presente Regolamento .

Per la commercializzazione dei prodotti ottenuti con metodi dell'agricoltura biologica di cui alla legge regionale 30.6.1998 n. 21, sono riservati i seguenti posteggi:

- N. 2 posteggi nel mercato del martedì e del sabato - loc. Prato dell'acqua;

Le aree espressamente riservate agli imprenditori agricoli, non possono essere occupate da altri operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, nemmeno in spunta, e viceversa.

L'assegnazione è formalizzata mediante il rilascio all'avente diritto della concessione del posteggio, che ha validità decennale ed è rinnovabile automaticamente alla scadenza.

Tale concessione può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori, correlati alla fase di produzione.

Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'annuale, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Gli imprenditori agricoli titolari di posteggio sono soggetti al rispetto delle norme previste dalla normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche nonché delle prescrizioni comunali in materia di giorni ed orari di svolgimento dell'attività, modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature e corrette modalità di vendita.

E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore, unitamente all'azienda agricola di riferimento.

La concessione di posteggio si trasferisce in capo al successore per causa di morte, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per effettuare, in qualità di agricoltore, la vendita del proprio prodotto.

I Comuni si coordinano e promuovono una reciproca cooperazione al fine di realizzare una efficace azione di vigilanza e repressione degli abusi da parte degli agricoltori esercenti la vendita del loro prodotto.

CAPO VIII - SANZIONI

Art. 55 –Sanzioni.

Per le violazioni alla disciplina del commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dai commi 1 e 2 dall'art. 29 del Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 114.

Per quanto non espressamente previsto da altre leggi vigenti in materia, le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a cinquecento euro, ai sensi dell'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

La competenza a ricevere il rapporto ed a emettere l'ordinanza –ingiunzione, ai sensi dell'art. 29-comma 5- del Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 114 è attribuita al Settore Attività Economiche e Produttive.

Lo stesso Dirigente che emette l'ordinanza-ingiunzione di pagamento è pure competente a disporre, con ordinanza, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni, nel caso di recidiva o di particolare gravità della sanzione, ovvero, a seconda dei casi, a revocare l'autorizzazione o a disporre la chiusura dell'esercizio.

Il contravventore e gli obbligati in solido che hanno ricevuto notificata l'ordinanza-ingiunzione hanno la possibilità, nei trenta giorni successivi alla data di notifica, di pagare l'ammontare stabilito nell'ordinanza o di presentare opposizione in carta libera al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione. Se l'ammontare della sanzione supera gli euro 15.493, l'opposizione va presentata al Tribunale.

CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 –DISPOSIZIONI FINALI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni emanate in materia.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti in materia.

La revisione del presente Regolamento, a seguito dell'emissione di nuove norme che rendono incompatibili alcuni dei suoi articoli, è demandata alla Giunta Comunale su proposta del Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive.

Copia del presente Regolamento deve essere inviata dal suddetto Settore all'Osservatorio regionale per il commercio-Direzione Regionale Sviluppo Economico, ai fini del monitoraggio dello sviluppo della rete distributiva, entro trenta giorni dalla data di approvazione.

Allo stesso Osservatorio deve essere comunicato , entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero delle autorizzazioni per il commercio di tipologia A e B esistenti sul territorio al 31 dicembre dell'anno precedente.